



BANDO PER LA SELEZIONE DEGLI STUDENTI/DELLE STUDENTESSE ISCRITTI/ISCRITTE NELL'ANNO ACCADEMICO 2025/2026 AI CORSI DI LAUREA E LAUREA MAGISTRALE DELL'UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA – UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE PER LO SVOLGIMENTO DI PERIODI DI MOBILITA' INDIVIDUALE A FINI DI STUDIO, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA ERASMUS+, NELL'ANNO ACCADEMICO 2026/2027.

PREMESSA

NOTA BENE: La pubblicazione del presente bando è da ritenersi sotto condizione, in attesa della valutazione da parte dell'Agenzia Nazionale Erasmus+ Italia della candidatura presentata dall'Università della Valle d'Aosta per beneficiare dei finanziamenti per le mobilità da realizzare nell'a.a. 2026/2027. Il finanziamento delle borse di mobilità Erasmus studio è subordinato alla sottoscrizione dell'accordo finanziario Erasmus+ 2026/2027 tra l'Ateneo e l'Agenzia Nazionale Erasmus, a seguito della già menzionata valutazione.

Tutte le attività e i relativi finanziamenti previsti dal presente bando sono dunque passibili di modifica in ottemperanza a quanto potrà essere disposto dalle regole dell'accordo finanziario Erasmus+ 2026/2027. Le eventuali modifiche saranno ufficializzate con appositi atti e comunicate agli studenti interessati tramite i canali istituzionali.

1. Il presente bando rientra nella programmazione Erasmus+ 2021-2027, normata dal Regolamento (UE) n. 2021/817 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021 e dalla Guida al programma Erasmus+ 2021-2027: [Erasmus+ Programme Guide | Erasmus+ \(europa.eu\)](#).
2. Nel quadro del Programma Erasmus+, l'Azione Chiave 1 – Mobilità individuale ai fini dell'apprendimento - Mobilità Studenti per Studio si propone di incoraggiare la mobilità degli studenti/delle studentesse permettendo loro di realizzare un periodo di studio presso un'Università dei seguenti Paesi partecipanti al programma (Programme Countries):
 - Stati membri dell'Unione Europea: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.
 - Paesi terzi associati al Programma: Islanda, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Norvegia, Serbia e Turchia.

3. La mobilità può essere svolta anche in Svizzera, Paese terzo non associato al programma Erasmus+ (Partner Countries).
4. Le mobilità verso Università con sedi in Svizzera sono finanziate direttamente dal Consiglio federale svizzero nell'ambito del programma SEMP (Swiss-European Mobility Programme) e non concorrono alla determinazione del periodo di fruizione dello status Erasmus+ di cui all'art.2, punto 4. Le modalità e tempistiche di erogazione della borsa di mobilità saranno definite dagli Atenei esteri.

ART. 1 – FINI DELLA MOBILITÀ

1. Nell'ambito dell'Azione 1 prevista dal programma Erasmus+ 2021-2027 (Student Mobility for Studies – KA131) è indetta, per l'anno accademico 2026/2027, la selezione per l'assegnazione di borse di mobilità Erasmus+, a fini di studio, destinate a studenti/studentesse regolarmente iscritti/iscritte a un corso di laurea, laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico presso l'Università della Valle d'Aosta- Université de la Vallée d'Aoste che desiderano recarsi presso un Istituto Partner con il quale l'Ateneo ha stipulato uno specifico Erasmus+ Inter-Institutional Agreement (IIA, accordo interistituzionale), riguardante il proprio corso di studio, valido per l'anno accademico 2026/2027.
2. La mobilità per studio Erasmus+ consente agli studenti/alle studentesse di:
 - frequentare corsi e/o moduli di insegnamento;
 - superare gli esami e ottenere il riconoscimento degli stessi, senza pagare le tasse di iscrizione presso l'Istituto ricevente;
 - svolgere ricerche finalizzate alla stesura della tesi di laurea, come attività complementare rispetto all'attività di studio;
 - svolgere periodi di studio integrati con attività di tirocinio/laboratorio, ove previsto negli ordinamenti didattici dei corsi di studio, previo nulla osta dell'istituto ospitante e se complementare ad una delle attività sopra indicate.
3. Il periodo di mobilità non può sovrapporsi con la partecipazione ad altre iniziative di mobilità internazionale per le quali risulta prevista una borsa di studio.
4. La realizzazione delle attività e l'assegnazione dei finanziamenti previsti all'interno del presente bando sono subordinati alla stipula dell'accordo finanziario Erasmus+ 2026/2027 tra l'Ateneo e l'Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE.

Qualora il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale sconsigliasse viaggi nella località di destinazione o qualora l'Ateneo, sentite le parti coinvolte, considerasse non sicuri la partenza e/o la permanenza degli studenti/delle studentesse in mobilità nel Paese di destinazione, il periodo di mobilità potrà essere sospeso, modificato, interrotto o annullato. Gli studenti/le studentesse sono invitati/invitate a valutare attentamente i rischi connessi al periodo di mobilità all'estero e a prendere visione delle misure di sicurezza adottate dal Paese di destinazione.

ART. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE

1. Possono presentare domanda gli studenti/le studentesse che, alla scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al successivo art. 6, siano in possesso dei requisiti di seguito indicati:
 - a) **essere regolarmente iscritti/iscritte, per l'anno accademico 2025/2026**, a un corso di laurea, laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico presso l'Università della Valle d'Aosta; il requisito della regolare iscrizione ad un corso presso l'Università della Valle d'Aosta deve essere posseduto alla data di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione e mantenuto fino alla conclusione della mobilità;
 - b) avere un'adeguata conoscenza della lingua del paese ospitante o della lingua necessaria per il proficuo svolgimento del periodo di studio, come richiesto dalle Università partner (si rimanda a quanto indicato nell'allegato al presente bando e al sito internet della sede di destinazione prescelta in merito ai requisiti linguistici minimi richiesti);
 - c) non usufruire di altre borse di mobilità per la medesima attività finanziate dall'Unione Europea per l'anno accademico 2026/2027 o da fondi a carico del bilancio di Ateneo.
2. Sono, inoltre, previsti i seguenti ulteriori requisiti in relazione al corso di studi e all'anno di iscrizione:
 - a) **gli studenti/le studentesse iscritti/iscritte al terzo anno di un corso di laurea triennale che prevedono di effettuare la mobilità durante il corso di laurea magistrale** possono svolgere il periodo di mobilità Erasmus studio solo successivamente all'avvenuta iscrizione al corso di laurea magistrale nell'anno accademico 2026/2027, pena la decadenza dalla graduatoria. Tali studenti devono conseguire il titolo triennale entro il mese di ottobre 2026 e possono iniziare la mobilità esclusivamente nel secondo semestre dell'anno accademico 2026/2027;
 - b) **gli studenti/le studentesse iscritti/iscritte sotto condizione al Corso di laurea magistrale in Economia e politiche del territorio e dell'impresa** devono conseguire il titolo di laurea triennale entro il 30 aprile 2026, pena la decadenza dalla graduatoria.
3. In relazione a precedenti fruizioni dello status di studente/studentessa Erasmus, si precisa che ogni studente/studentessa può fruire di borse di studio per periodi di mobilità fino ad un massimo di 12 mesi per ogni ciclo di studio (laurea triennale/magistrale) e fino ad un massimo di 24 mesi per la laurea magistrale a ciclo unico, indipendentemente dal numero e dal tipo di mobilità (mobilità a fini di studio o mobilità a fini di traineeship).
4. La regola dei mesi di cui sopra riguarda lo status di studente/studentessa Erasmus+ e non solo i

mesi in cui lo studente/la studentessa ha percepito la borsa; pertanto, anche i mesi di mobilità per studio o per traineeship svolti “senza borsa” sono conteggiati nel calcolo.

5. È responsabilità di ogni candidato/candidata verificare il numero di mensilità Erasmus ancora disponibili per il ciclo di studi di riferimento, ai fini della candidatura al presente bando.
6. Eventuali periodi di mobilità Erasmus svolti in modalità virtuale dall'Italia non sono conteggiati ai fini del calcolo delle mensilità massime di mobilità Erasmus+ per ciclo di studi.
7. Gli studenti/le studentesse in mobilità Erasmus+ per studio non possono conseguire il titolo di studio prima di aver concluso il periodo di mobilità all'estero; il conseguimento della laurea o della laurea magistrale nel corso della mobilità comporta l'interruzione della mobilità stessa e la restituzione della borsa percepita.
8. Non possono partecipare al presente bando gli studenti/le studentesse in mobilità in ingresso nell'ambito di accordi finalizzati al conseguimento di un doppio diploma; tali studenti/studentesse potranno candidarsi al bando di mobilità Erasmus+ studio emanato dall'Università di provenienza.

ART. 3 – CONTRIBUTI PER LA MOBILITÀ

1. Il contributo finanziario per gli studenti/le studentesse in mobilità per studio Erasmus+ non è finalizzato alla copertura dell'intero costo del soggiorno all'estero, ma è destinato a compensare, almeno in parte, le maggiori spese che si presume derivino dal costo medio della vita più elevato rispetto al Paese di origine.

I finanziamenti possono essere costituiti da:

a) **un contributo dell'Unione Europea:** un importo mensile rapportato al Paese di destinazione dello studente/della studentessa in mobilità e ai mesi di effettiva permanenza all'estero. In particolare, i finanziamenti sono distinti per paese di destinazione, raggruppati in base al costo della vita; gli importi mensili della borsa di mobilità variano come di seguito indicato:

- **Gruppo 1:** importo mensile della borsa pari a € 400,00 per mobilità nei paesi con costo della vita alto (Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Svezia).
- **Gruppo 2:** importo mensile della borsa pari a € 350,00 per mobilità nei paesi con costo della vita medio (Cipro, Estonia, Grecia, Lettonia, Malta, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna).
- **Gruppo 3:** importo mensile della borsa pari a € 350,00 per mobilità nei paesi con costo della vita basso (Bulgaria, Croazia, Lituania, Macedonia del Nord, Polonia, Romania, Serbia, Turchia, Ungheria).

- b) **un eventuale contributo aggiuntivo a valere sulle risorse attribuite dal Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR)** all'Ateneo per il sostegno della mobilità internazionale studentesca. Tale contributo finanziario è subordinato al possesso di specifici requisiti economici (valore ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio universitario, di seguito ISEE-U, in corso di validità inferiore a euro 40.000,00) e di carriera (svolgimento mobilità entro la durata normale del corso di studi aumentata di un anno). A tal fine agli studenti/alle studentesse interessati/interessate sarà richiesto di autodichiarare all'Ateneo, a partire dal 1° febbraio 2026 ed entro il 1° luglio 2026, il valore dell'**ISEE-U 2026**. Si evidenzia che tale dichiarazione potrà essere utilizzata anche ai fini dell'individuazione della fascia di appartenenza per la contribuzione universitaria per l'anno accademico 2026/2027. Si precisa che verrà richiesta la restituzione del contributo aggiuntivo di cui alla presente lettera b) qualora lo studente non riesca a conseguire **almeno 1 Credito Formativo Universitario (CFU) riconoscibile nella propria carriera** durante la mobilità a fini di studio.

Gli importi delle eventuali integrazioni sono erogati sulla base degli scaglioni riportati nella tabella sottostante:

ISEE-U (euro)	Importo mensile per integrazione borsa mobilità studio svolta nei Paesi <i>Programme countries</i>	Importo mensile per integrazione borsa mobilità studio svolta nei Paesi <i>Partner countries (Svizzera)</i>
ISEE-U ≤ 13.000,00	€ 400,00	€ 500,00
13.000,00 < ISEE-U ≤ 21.000,00	€ 350,00	€ 450,00
21.000,00 < ISEE-U ≤ 26.000,00	€ 300,00	€ 400,00
26.000,00 < ISEE-U ≤ 30.000,00	€ 250,00	€ 350,00
30.000,00 < ISEE-U ≤ 40.000,00	€ 200,00	€ 350,00
ISEE-U > 40.000,00	0	0

- c) **un eventuale contributo aggiuntivo, assegnato da parte dell'Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE, per la copertura di bisogni speciali a favore di studenti/studentesse disabili in mobilità:** per gli studenti/le studentesse diversamente abili è prevista la

possibilità di richiedere all'Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE un sussidio *ad hoc* per le maggiori spese strettamente connesse alla propria disabilità. Si raccomanda agli interessati/alle interessate di segnalare le proprie necessità nella domanda di partecipazione al bando.

2. Qualora le sovvenzioni sopra indicate non dovessero coprire le richieste complessive di mobilità, alcuni studenti/alcune studentesse potrebbero effettuare la mobilità senza fruire di borsa comunitaria, beneficiando dei vantaggi correlati allo status di studente/studentessa Erasmus+.
3. I contributi finanziari di cui al presente bando per gli studenti/le studentesse in mobilità per studio Erasmus+ non sono cumulabili con altre provvidenze erogate dall'Ateneo destinate alla copertura della medesima attività.
4. Nel caso in cui il numero complessivo di richieste di borse risulti inferiore ai fondi disponibili, l'Ateneo si riserva la possibilità di attribuire, in caso di prolungamento del periodo di mobilità, ulteriori mensilità agli studenti/alle studentesse nel rispetto della graduatoria di Ateneo di cui al successivo art. 7.

ART. 4 – DESTINAZIONI

1. Le destinazioni previste per ogni corso di studi sono indicate nel documento allegato al presente bando, contenente l'elenco degli accordi interistituzionali sottoscritti dall'Ateneo con le Università partner. La durata della mobilità indicata nel documento è indicativa e potrebbe subire variazioni in base al calendario didattico dell'Ateneo partner.
2. Gli studenti/le studentesse possono presentare domanda per più destinazioni, fino ad un massimo di quattro, indicando le stesse in ordine di preferenza, ferma restando la possibilità di partecipare ad un solo programma di mobilità. Le opzioni successive alla prima, nell'ordine di preferenza indicato, verranno considerate solo in caso di non inclusione del candidato/della candidata nella graduatoria relativa alla sede individuata come prima opzione o fatte salve le eventuali esigenze di carattere organizzativo degli Atenei coinvolti nella mobilità. La scelta può essere effettuata esclusivamente tra le sedi previste per il proprio corso di studio.
3. Gli studenti/le studentesse di nazionalità non comunitaria o di nazionalità comunitaria non Schengen devono raccogliere con largo anticipo informazioni e documentazione per ottenere il permesso di soggiorno o il visto necessario per recarsi nel Paese di destinazione della mobilità; si consiglia, a tale riguardo, di consultare il Portale Europeo per l'immigrazione e le Rappresentanze Diplomatiche del proprio Paese dislocate nel Paese europeo di destinazione.
4. All'Università di destinazione spetta la facoltà di accettare definitivamente gli studenti/le

studentesse selezionati/selezionate dall'Università della Valle d'Aosta, nel rispetto delle proprie procedure interne.

ART. 5 - DURATA DEL PERIODO DI STUDI

1. La mobilità presso l'Istituto ospitante deve svolgersi nel periodo compreso **tra il 1° giugno 2026 e il 30 settembre 2027** salvo diverse comunicazioni da parte della Commissione Europea. Il periodo minimo di soggiorno per beneficiare della borsa comunitaria Erasmus+ è pari a 2 mesi (60 giorni effettivi).
2. Gli studenti/le studentesse sono invitati/invitate a verificare fin da ora le scadenze per le candidature (Nomination/Application) ed eventuali requisiti linguistici necessari consultando il sito web dell'Ateneo ospitante, in particolare nel caso di avvio della mobilità previsto per il primo semestre. Gli studenti/le studentesse selezionati/selezionate possono accedere all'OLS - Online Linguistic Support di cui al successivo art. 9.

ART. 6 – DOMANDA DI AMMISSIONE E TERMINE

1. La candidatura deve essere presentata esclusivamente tramite la compilazione del *Form* online disponibile al seguente [link](#), **entro le ore 12.00 del 20 gennaio 2026**.
2. L'Ateneo invia all'indirizzo di posta elettronica istituzionale dello studente/della studentessa mittente, entro 3 (tre) giorni lavorativi, la conferma dell'avvenuta ricezione della candidatura con l'indicazione del numero di protocollazione della stessa, necessario ai fini dell'individuazione del candidato/della candidata nelle graduatorie di cui all'art. 7.

Tenuto conto della chiusura delle sedi dell'Università in concomitanza con le festività natalizie, la conferma dell'avvenuta ricezione delle domande inviate dal 24 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 sarà trasmessa a partire dal 7 gennaio 2026.

3. Il *Form* online di candidatura può essere compilato una sola volta per studente/studentessa e deve essere inviato entro il termine indicato al precedente comma 1.
4. L'Università non assume responsabilità per errata compilazione dei campi previsti nel *Form* online da parte del candidato/della candidata o per mancato invio dello stesso entro il termine di cui al precedente comma 1, né per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
5. Per assistenza nella compilazione del *Form* è possibile contattare telefonicamente l'Ufficio Mobilità, Orientamento e Placement negli orari di apertura al pubblico oppure inviare una mail a mobilita@univda.it, **entro e non oltre le ore 11.00 del 20 gennaio 2026**.

6. Le dichiarazioni all'interno della domanda sono rese dai candidati/dalle candidate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. L'Ateneo effettua idonei controlli, anche a campione, delle dichiarazioni rese. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il/la dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000, fermo restando 5 quanto previsto dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti, di uso di atti falsi e di dichiarazioni mendaci.

ART. 7 - COMMISSIONE ESAMINATRICE E GRADUATORIE

1. Le domande sono valutate da un'apposita Commissione nominata con Decreto Rettorale e composta da 3 docenti dell'Ateneo.
2. I posti disponibili per ciascuna istituzione ospitante sono assegnati a seguito di una selezione basata su criteri di merito accademico, risultante dal numero di CFU acquisiti rapportati a quelli conseguibili e dalla media ponderata degli esami sostenuti. Sono presi in considerazione gli esami registrati sul libretto universitario e il numero di CFU acquisiti al termine della sessione ordinaria autunnale dell'a.a. 2024/2025 in cui viene garantito almeno un appello per ciascun insegnamento. Non sono presi in considerazione gli esami sovrannumerari. Il punteggio complessivo riferito al merito accademico universitario è valutato fino ad un massimo di 31 punti.
Nel caso in cui il candidato/la candidata non avesse ancora sostenuto alcun esame nella sua carriera universitaria o fosse iscritto/iscritta al terzo anno di un corso di laurea triennale con candidatura per lo svolgimento di una mobilità nell'ambito del corso di laurea magistrale, il punteggio relativo al merito accademico sarà riproporzionato fino ad un massimo di 25 punti, in base al voto di maturità o di laurea triennale.
3. In caso di parità, precede il candidato/la candidata che non ha mai svolto esperienze Erasmus+ e successivamente il/la più giovane di età.
4. Le graduatorie dei candidati/delle candidate vincitori/vincitrici e degli idonei/delle idonee sono pubblicate all'Albo online di Ateneo e nell'apposita sezione del sito internet dell'Università **a partire dal 6 febbraio 2026**. I candidati/le candidate sono tenuti a prenderne visione personalmente in quanto nessuna comunicazione è inviata né fornita telefonicamente.
5. Gli studenti/le studentesse in posizione utile in graduatoria (vincitori/vincitrici) devono compilare, **entro il 12 febbraio 2026**, il "pre-accordo di accettazione della mobilità", tramite compilazione di un form online il cui link è fornito dall'Ufficio Mobilità, Orientamento e Placement. Scaduto tale termine, i candidati/le candidate che non avranno ottemperato a quanto sopra saranno considerati/considerate rinunciatari/rinunciatricie e perderanno ogni diritto alla

frequenza presso l'istituto partner.

6. Successivamente alla prima fase di accettazione/rinuncia della mobilità, l'Ateneo procede con lo scorrimento delle graduatorie limitatamente alle destinazioni aventi posti disponibili a seguito di rinuncia e/o mancata accettazione. Il candidato/la candidata sarà contattato/contattata **il 13 febbraio 2026** tramite mail dall'Ufficio Mobilità, Orientamento e Placement e dovrà confermare l'accettazione della mobilità assegnata **entro 3 giorni**.
7. Gli eventuali candidati/le eventuali candidate non assegnati/assegnate a nessuna destinazione anche a seguito di scorrimento delle graduatorie possono optare per lo svolgimento di una mobilità presso un ateneo partner per cui risultano ancora posti disponibili, anche se il medesimo Ateneo non è stato indicato in candidatura. A tal fine, i candidati/le candidate sono contattati/contattate via mail dall'Ufficio Mobilità, Orientamento e Placement, secondo l'ordine della graduatoria di Ateneo, **a partire dal 17 febbraio 2026**. I candidati/le candidate devono confermare l'accettazione della destinazione scelta **entro 3 giorni**.
8. Gli studenti/le studentesse devono consultare autonomamente i siti internet delle università partner per verificare l'offerta formativa, i requisiti linguistici richiesti e, a seguito dell'accettazione della mobilità, informarsi sulle procedure e le scadenze previste per gli studenti/le studentesse Erasmus in ingresso.

IMPORTANTE: ogni successivo preaccordo di mobilità sottoscritto dallo studente/dalla studentessa per altri programmi di mobilità per cui lo studente/la studentessa risulta assegnatario/assegnataria di borse di studio per periodi anche parzialmente sovrapponibili annulla ogni precedente preaccordo sottoscritto, facendo così risultare lo studente/la studentessa rinunciatario/rinunciataria per le mobilità relative ai preaccordi precedentemente sottoscritti.

ART. 8 – ACCORDO FINANZIARIO E ONLINE LEARNING AGREEMENT (OLA)

1. Prima della partenza, lo studente/la studentessa selezionato/selezionata stipula apposito accordo finanziario con l'Università nel quale sono disciplinate le modalità di erogazione del contributo comunitario che prevedono, di norma, l'erogazione di un acconto durante il periodo di mobilità ed il saldo eventualmente spettante a conclusione degli adempimenti previsti all'art. 12.
2. Il piano delle attività formative da svolgere all'estero, **che deve essere coerente con il corso di studi di iscrizione presso l'Università della Valle d'Aosta**, è concordato tra lo studente ed il docente referente per la mobilità internazionale del corso di studi di iscrizione. Prima della partenza deve essere sottoscritto da parte di tutti i soggetti coinvolti (studente/studentessa, referente Erasmus+ del proprio corso di studi e referente dell'Università ospitante) l'OLA –

Online Learning Agreement (piano di studio da svolgere all'estero), ove previsto.

3. Il Referente per la mobilità internazionale ha i seguenti compiti:

- concorda con gli studenti/le studentesse il piano delle attività formative e approva l'OLA e ogni sua successiva modifica (di norma entro il primo mese dall'inizio della mobilità o del semestre di riferimento);
- autorizza l'eventuale richiesta di proroga della mobilità;
- è responsabile del pieno riconoscimento delle attività didattiche svolte con profitto all'estero e della relativa conversione dei voti ottenuti, sulla base delle tabelle di corrispondenza approvate dai competenti Organi di Ateneo.

ART. 9 – SUPPORTO PER LA PREPARAZIONE LINGUISTICA (OLS)

1. L'apprendimento linguistico è uno degli obiettivi del programma Erasmus+ per la tutela della diversità linguistica e per lo sviluppo delle capacità interculturali. L'Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire, pertanto, consiglia fortemente agli studenti/alle studentesse in partenza per una mobilità Erasmus+ di effettuare un test di conoscenza della lingua utilizzata durante il soggiorno all'estero, al fine di comprendere il livello conseguito di partenza e verificare l'avanzamento della conoscenza della lingua al rientro in Italia. La piattaforma è accessibile al seguente link: [EU Academy \(europa.eu\)](https://euacademy.europa.eu).
2. Il risultato del test iniziale (assessment) può permettere l'accesso ad un corso di lingua online gratuito.

ART. 10 – ERASMUS+ STUDENT CHARTER

1. Ogni studente/studentessa in mobilità riceve prima della partenza l'Erasmus+ Student Charter, nella quale sono riportati i propri diritti e doveri in qualità di studente/studentessa Erasmus.
2. Gli studenti/le studentesse in graduatoria che avviano la mobilità senza fruire della borsa possono partecipare al programma Erasmus+ e beneficiare di tutti i vantaggi connessi allo status di studente/studentessa Erasmus.

ART. 11 – COPERTURA ASSICURATIVA E PERMESSI DI SOGGIORNO

1. Gli studenti/le studentesse devono essere autonomi nell'organizzazione del viaggio e del soggiorno presso il Paese di destinazione. Devono, altresì, informarsi in merito a:
 - assistenza sanitaria nel Paese ospitante, rivolgendosi alla propria ASL o alle rappresentanze diplomatiche e consultando il link [Sanità internazionale \(salute.gov.it\)](https://salute.gov.it);

- richiesta di visti/permessi di soggiorno necessari per le mobilità nei Partner countries;
 - modalità d'ingresso nel Paese ospitante, se cittadino/cittadina non comunitario/comunitaria rivolgendosi per tempo alle rispettive rappresentanze diplomatiche (Ambasciate e Consolati). La legislazione e la normativa, che regolano l'ingresso degli studenti/delle studentesse non comunitari/comunitarie nei Paesi partecipanti al Programma Erasmus+ sono legate alla nazionalità: è responsabilità dello studente/della studentessa reperire, con il necessario anticipo, le informazioni e procurarsi i documenti per l'ingresso e la permanenza nel Paese di destinazione;
 - eventuali rischi a cui potrebbero essere esposti dal punto di vista della sicurezza personale (informazioni utili possono essere consultate alla pagina [Viaggiare Sicuri](#) del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale).
2. L'Ateneo garantisce ai propri studenti/alle proprie studentesse la copertura assicurativa per infortuni e per responsabilità civile. La copertura assicurativa sanitaria di base è fornita dal Servizio Sanitario Nazionale dello studente/della studentessa comunitario/comunitaria anche durante il soggiorno in un altro Paese dell'Unione Europea tramite la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM). Tuttavia, la copertura della TEAM o di un'assicurazione privata può non essere sufficiente, soprattutto in caso di rimpatrio e/o di uno specifico intervento medico.
 3. Inoltre, lo studente/la studentessa non comunitario/comunitaria potrebbe non fruire di TEAM o copertura analoga. In tali casi, un'assicurazione integrativa privata potrebbe essere utile. Lo studente/la studentessa deve informarsi presso la ASL territoriale o presso qualsiasi altro canale ritenuto necessario. Lo studente/la studentessa è altresì tenuto/tenuta a stipulare un'assicurazione di viaggi (inclusi danni o smarrimento del bagaglio), con invito a conservare i documenti giustificativi attestanti la spesa per tale copertura assicurativa.

ART. 12 – ADEMPIMENTI PER LA CONVALIDA DEL PERIODO DI MOBILITÀ

1. Al termine del periodo di mobilità, lo studente/la studentessa deve far pervenire all'Ateneo il certificato di inizio e fine della mobilità, debitamente firmato e timbrato dalla sede ospitante e provvedere agli eventuali ulteriori adempimenti previsti dall'accordo finanziario.
2. Il modello di certificato è fornito dall'Ufficio Mobilità, Orientamento e Placement prima della partenza e deve essere riconsegnato entro 30 giorni dal termine del periodo di mobilità.

3. In caso di mancata presentazione del certificato di inizio e fine della mobilità nei termini sopra indicati l'Ateneo si riserva di non procedere al versamento del saldo della borsa di mobilità e di richiedere la restituzione dell'acconto già versato.

ART. 13 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. L'Università si riserva di modificare e/o integrare procedure e/o documenti indicati all'interno del presente bando, fornendo tempestiva informazione agli studenti/alle studentesse tramite i consueti canali di comunicazione istituzionale, alla luce di nuove indicazioni in merito allo svolgimento del programma Erasmus+ da parte dell'Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE.

ART. 14 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Per ulteriori informazioni in merito al bando in oggetto, si invita a contattare l'Ufficio Mobilità, Orientamento e Placement, all'indirizzo di posta elettronica mobilita@univda.it.
2. Ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m. e i., il responsabile del procedimento è il Dott. Matteo Rigo, funzionario dell'Ufficio Mobilità, Orientamento e Placement dell'Università della Valle d'Aosta.

ART. 15 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento in materia di protezione dei dati personali in attuazione del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, emanato con Decreto rettorale n. 132, prot. n. 14988/I/03, del 30 settembre 2024, i dati personali forniti dai candidati/dalle candidate saranno raccolti presso l'Università, per le finalità di gestione del presente procedimento. Il conferimento di tali dati è obbligatorio e necessario ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. L'Università tratterà i dati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra, fatti salvi gli eventuali termini di conservazione previsti da norme di legge o regolamenti.
2. L'interessato /l'interessata gode dei diritti di cui alla predetta normativa, tra i quali figurano il diritto di accesso ai dati che lo/la riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge o di richiedere la limitazione del trattamento, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'Università. L'interessato/l'interessata ha, inoltre, diritto di proporre reclamo alle competenti autorità di controllo.

3. L' informativa relativa al trattamento dei dati personali prima che questi vengano codificati nei sistemi elettronici per la gestione delle mobilità Erasmus+ è consultabile [sul sito della Commissione](#). Si rimanda inoltre alle [informative di Ateneo](#).
4. Il Titolare del trattamento è l'Università della Valle d'Aosta- Université de la Vallée d'Aoste – Strada Cappuccini 2/A – 11100 Aosta – protocollo@univda.it – protocollo@pec.univda.it. Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è contattabile all'indirizzo: rp@univda.it.

LA RETTRICE
Manuela CERETTA
sottoscritto digitalmente

Allegato: Elenco Inter-Institutional Agreement Erasmus+